

## **Modalità di funzionamento dei Comitati per le Pari Opportunità e sul Fenomeno del Mobbing del personale dei livelli e della dirigenza**

(Delib.G.P.nm.167/38465 del 19-5-2009)

### **INDICE**

- 1) Art. 1 – Istituzione
- 2) Art. 2 – Finalità
- 3) Art. 3 – Composizione
- 4) Art. 4 – Compiti dei Comitati Pari Opportunità
- 5) Art. 5 – Compiti dei Comitati sul Fenomeno del Mobbing
- 6) Art. 6 – Modalità di funzionamento
- 7) Art. 7 – Risorse e strumenti

#### Art. 1

*(Istituzione)*

1. Presso la Provincia di Ferrara sono istituiti i Comitati per le Pari Opportunità, e sul Fenomeno del Mobbing, in attuazione delle previsioni contrattuali sia per il personale dei livelli che per il personale dirigenziale.

#### Art. 2

*(Finalità)*

1. Ai Comitati competono funzioni di promozione di una reale parità tra donne e uomini, contro le discriminazioni di genere, all'interno della Provincia di Ferrara, nonché di prevenzione dei fenomeni di mobbing, inteso quale violenza morale o psichica in occasione del lavoro, e di miglioramento della qualità e sicurezza dell'ambiente di lavoro, anche alla luce dell'evoluzione della legislazione italiana ed europea in materia e con riferimento ai programmi d'azione dell'Unione Europea.
2. I Comitati non hanno finalità negoziali.

#### Art. 3

*(Composizione)*

1. La composizione dei Comitati è paritetica fra rappresentanze sindacali e dell'Amministrazione e deve comprendere un'adeguata rappresentanza femminile.
2. I Comitati sono composti da rappresentanti designati dalle tre Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, firmatarie del CCNL istitutivi dei Comitati, e da un pari numero di funzionari/dirigenti designati dall'Amministrazione, come previsto dai CC.NN.LL.
3. Svolge le funzioni di Presidente di ogni singolo Comitato un rappresentante dell'Ente, designato dal Presidente della Provincia.
4. Il Vice Presidente dei Comitati sul Fenomeno del Mobbing, sia del personale dei livelli che della dirigenza, è designato dai componenti di parte sindacale.
5. Come previsto dai CC.NN.LL. dei Comitati di cui al punto precedente fa parte rispettivamente un componente designato dai Comitati Pari opportunità rispettivamente del personale dei livelli e della dirigenza.
6. Qualora il Presidente del Comitati Pari Opportunità sia impossibilitato a partecipare alle riunioni o a svolgere le proprie funzioni, può nominare un suo sostituto, scelto all'interno dei componenti indicati dall'Amministrazione.
7. La nomina dei componenti è effettuata con decreto del Presidente della Provincia.
8. I componenti nominati possono dimettersi, previa comunicazione al Presidente del rispettivo Comitato, al fine della relativa sostituzione.

Art. 4

*(Compiti dei Comitati Pari Opportunità)*

1. I Comitati per le Pari Opportunità hanno il compito di:
  - a) promuovere attività di studio, ricerche, indagini conoscitive e analisi necessarie a individuare e promuovere misure atte a creare effettive condizioni di parità tra i lavoratori e le lavoratrici dell'Ente;
  - b) individuare i fattori che ostacolano l'effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro, proponendo iniziative dirette al loro superamento;
  - c) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle donne, anche dirigenti, dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
  - d) formulare proposte di azioni positive a favore delle lavoratrici e misure atte a consentirne l'effettiva parità e operare per la loro concreta attuazione;
  - e) proporre attività di formazione e aggiornamento professionale legate alla promozione delle pari opportunità,
  - f) favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale affinché anche le donne possano accedere alla carriera dirigenziale, considerando la loro posizione in seno alla famiglia, finalizzate al perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali, nell'attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate;
  - g) valutare gli effetti delle iniziative assunte dall'Amministrazione in ordine alle materie di cui ai punti precedenti;
  - h) relazionare annualmente all'Amministrazione e alle Organizzazioni sindacali sull'attività e sul programma, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici e sulla valutazione di cui al punto precedente;
  - i) pubblicizzare periodicamente tra le lavoratrici e i lavoratori dell'Ente il lavoro svolto e i risultati emersi.

Art. 5

*(Compiti dei Comitati sul Fenomeno del Mobbing)*

1. I Comitati sul Fenomeno del Mobbing hanno il compito di:
  - a) raccogliere i dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza;
  - b) individuare le possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
  - c) formulare le proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;
  - d) formulare le proposte per la definizione dei codici di condotta.
2. In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno del mobbing, i Comitati propongono, nell'ambito dei piani generali per la formazione, previsti dall'art. 23 del CCNL del 1° aprile 1999, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:
  - a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
  - b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all'interno degli uffici, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del personale;
  - c) promuovere iniziative volte a favorire l'applicazione di risoluzioni e direttive Comunitarie per rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali, ivi compresi quelli relativi alle molestie sessuali.

Art. 6

*(Modalità di funzionamento)*

1. Ogni Comitato può validamente assumere decisioni quando sia presente la metà più uno dei componenti effettivi o, in loro vece, dei sostituti.
2. La sostituzione dei componenti effettivi di ogni singola Associazione sindacale avviene da parte del supplente

designato dalla medesima associazione.

3. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti; i supplenti votano validamente in caso di assenza del componente effettivo sostituito.
4. I Comitati si riuniscono periodicamente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
5. I Comitati sono convocati dal loro Presidente che predispone l'ordine del giorno.
6. La convocazione ordinaria dei Comitati, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, è effettuata per iscritto presso la sede di lavoro, normalmente tramite posta elettronica. Essa deve essere inviata almeno 5 giorni prima di quello previsto per la riunione e, in caso di urgenza, detto termine può essere ridotto a 24 ore prima della riunione.
7. Le funzioni di segreteria dei Comitati sono svolte dal personale del Servizio Gestione Risorse Umane.
8. Ogni riunione del Comitato è verbalizzata; il verbale contiene l'annotazione delle presenze, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte ed eventuali posizioni difformi, qualora espressamente richiesto.
9. Il verbale è trasmesso per informazione ai componenti dei Comitati.
10. I Comitati rimangono in carica un quadriennio e, comunque, sino alla costituzione dei nuovi. Scadono comunque alla scadenza del mandato del Presidente che li ha nominati.

#### Art. 7

##### *(Risorse e strumenti)*

1. Per l'espletamento delle proprie funzioni i Comitati possono:
  - a) promuovere indagini, studi, ricerche, seminari, anche in collaborazione con altri enti, università, istituti, comitati costituiti con analoghe finalità;
  - b) promuovere incontri con gruppi, singoli dipendenti, amministratori o esperti;
  - c) avvalersi degli uffici provinciali e/o professionisti in relazione alle loro competenze.
2. L'Amministrazione fornisce ai Comitati gli atti, le informazioni, la documentazione e le altre risorse occorrenti per lo svolgimento dei compiti loro affidati e il raggiungimento dei propri obiettivi.
3. I Comitati possono disporre di risorse finanziarie in relazione ad apposite previsioni di bilancio.